

Studio Legale
Avvocato DANIELE DORSI
Via Roma, 61 – Tel. e Fax: 0721/497052
61022 Montecchio di Vallefoglia (PU)

TRIBUNALE DI URBINO

SEZIONE LAVORO

(Giudice Dott.ssa Vera Colella RG n.88/2023)

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA IN CORSO
DI CAUSA (ARTT. 669-QUATER E 700 C.P.C.) CON
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per: ANDREONI ALICE, nata a Fano (PU) il 3/2/1982,
codice fiscale: NDRICA82B43D488O, residente in
Pesaro, Viale Cavallotti n. 11, rappresentata e difesa,
come da delega in calce al presente atto,
dall'Avvocato Dorsi Daniele del Foro di Pesaro,
codice fiscale: DRSDNL55P01C349V, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61
(Pec: dorsistudiolegale@pec.giuffre.it)

Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO, nella persona del Ministro pro-tempore,
presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona

Contro: I docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie
degli istituti scolastici dell'Ufficio VI Ambito
Territoriale di Pesaro e Urbino in cui la ricorrente è
attualmente iscritta in III fascia, valide per gli anni
scolastici 2020/2022 e seguenti ed i docenti iscritti
nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Pesaro-



Urbino in cui la ricorrente è attualmente iscritta in II fascia valide per il biennio 2020/2022 e seguenti, tutte relative alle classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economiche-Aziendali (scuola secondaria di II grado)

Fatto

1) In data 6/4/2023 veniva depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. (RG n.88/2023) Giudice designato Dott.ssa Vera Colella Tribunale di Urbino - Sezione Lavoro, con le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Signor Giudice adito respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

A) accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa l’illegittimità previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (art. 2, lett. a), n.4), che, nell’individuare i titoli abilitanti per l’inserimento in II fascia non contempla il conseguimento dei 24 CFU e dei successi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, in particolare del successivo DM n. 666, del 15/7/2019 (contenente disposizioni in ordine all’inserimento nella II fascia) aggiuntiva, nonché dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 le quali continuano a riservare l’inserimento, nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione



escludendo, al contrario, i soggetti, come la ricorrente in possesso di laurea – vecchio ordinamento e dei 24 CFU;

B) conseguentemente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 CFU e ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per le classi di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economico-Aziendali (scuola secondaria di II grado), ovvero quella ritenuta accessibile in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge”.

2) Nelle more del giudizio di merito la cui prima udienza è stata fissata per il 13 luglio 2023 ore 12:30 con decreto del 14/4/2023 è stato pubblicato in data 17/3/2023 Decreto Ministeriale n.51 (**doc. n.1**) che disciplina l'aggiornamento degli elenchi supplementari delle GPS I fascia.

3) La presentazione delle domande è avvenuta tra il 12/4/2023 alle ore 9:00 fino al 27/4/2023 ore 14:00.

4) Il Decreto Ministeriale n.51 del 17 marzo 2023 è stato emanato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 1°, dell'OM n.112 del 6 maggio del 2022 (**doc. n.2**), che prevede espressamente: “*Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di*



specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla II fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento della II fascia GPS della corrispondente classe di concorso ovvero tipologia di posto”.

5) In sintonia con l'art. 10, comma 1°, dell'OM n.112 del 6 maggio 2022, il DM n.51 del 17 marzo 2023, all'art. 1 prevede espressamente che: *“1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia e alla corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di II fascia e alle GI di III fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, validi quale abilitazione nel paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.* Ed inoltre: *“5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla OM 1123/2022 e dunque:*



a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissate come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23 – 2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlata GI valide per il biennio 2022/23 – 2023/24”.

6) Alla luce della suddetta normativa che fa esplicito riferimento al futuro e imminente anno scolastico 2023/2024 e tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., il *periculum in mora* è in re ipsa.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, la docente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 669-quater c.p.c. voglia *contrariis reiectis* accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa l'illegittimità, e la conseguenziale disapplicazione, del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (art. 2, lett. a), n.4) che nell'individuare i titoli abilitanti per l'inserimento in II fascia non contempla il



conseguimento dei 24 CFU e dei successivi decreti ministeriale e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, in particolare del successivo DM n.666, del 15 luglio 2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella II fascia) aggiuntiva, nonché dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020, dell'Ordinanza Ministeriale n.112/2022, le quali continuano a riservare l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione, escludendo, al contrario, i soggetti, come la ricorrente in possesso di laurea –vecchio ordinamento e dei 24 CFU;

B) conseguentemente, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 CFU e ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per le classi di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economico-Aziendali (scuola secondaria di II grado) ovvero quella ritenuta accessibile in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.

Con vittoria di rimborso contributo unificato, pagamento onorari, RF, CP ed IVA.

Si allegano:

1) DM n.51, del 17 marzo 2023;



2) Art. 10, OM n.112, del 6 maggio 2022.

Ai sensi della legge sul contributo unificato lo scrivente difensore dichiara che il valore della causa è indeterminabile e pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Pesaro - Urbino, lì 4.5.2023

Avvocato DANIELE DORSI

ISTANZA PER LA NOTIFICA
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo* il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella I fascia delle graduatorie provinciali e supplenze del personale docente e nella II fascia delle graduatorie di istituto, classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate (scuola secondaria di II grado) e A045 Scienze Economico-Aziendali (scuola secondaria di II grado).

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.



Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di I fascia delle GPS e d'istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo ed indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nella persona del Dirigente pro-tempore PEC drma@postacert.istruzione.it

UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE di Pesaro-Urbino nella persona del Dirigente pro-tempore PEC usppu@postacert.istruzione.it

Ritenuto quanto sopra la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. anche in alternativa alla



tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in Gazzetta Ufficiale voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche PEC: drma@postacert.istruzione.it e Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro-Urbino PEC: uspp@postacert.istruzione.it
Pesaro - Urbino, lì 4.5.2023

Avvocato DANIELE DORSI

